

## Cosa prevede la riforma del Senato?

Data : 16 febbraio 2015



Sedute fiume, urla, risse. Dopo alcuni giorni ad "alta tensione" la Camera è riuscita ad approvare i 41 articoli del testo di riforma costituzionale che rivoluzioneranno il cosiddetto bicameralismo perfetto. **Il voto finale sul disegno di legge è previsto per marzo**, mentre per la sua approvazione definitiva, il ddl dovrà essere approvato, così come prevede la Costituzione, ancora una volta in Senato e una alla Camera.

Ecco alcuni dei punti principali previsti dal [testo](#):

**Si abbatte il numero dei senatori.** Invece di 315 a Palazzo Madama saranno in 100, ripartiti in 74 consiglieri regionali, scelti dai rispettivi Consigli di Regione, 21 sindaci, scelti anch'essi a livello regionale, 5 personalità nominate dal presidente della Repubblica.

La ripartizione dei seggi tra le varie Regioni avverrà "in proporzione alla loro popolazione" ma nessuna Regione potrà avere meno di due senatori. La durata del mandato di questi ultimi sarà di sette anni, non ripetibile. Il sistema di voto sarà proporzionale, così da evitare che chi ha la maggioranza nella regione si accaparrì tutti i seggi a disposizione.

I nuovi senatori non percepiranno nessuno stipendio, con un risparmio per le casse dello Stato, stimato attorno ai 50 milioni di euro (*fonte Polisblog*).

**Il nuovo Senato avrà molti meno poteri** e verrà superato il cosiddetto bicameralismo perfetto. La nuova camera non potrà più votare la fiducia ai governi in carica, mentre potrà esprimersi su riforme e leggi costituzionali, leggi sui referendum popolari, leggi elettorali degli enti locali, diritto di famiglia, matrimonio e salute, ratifiche dei trattati internazionali e legge di bilancio dello Stato. Potrà anche esprimere proposte di modifiche a leggi che esulano le sue competenze, ma sarà la Camera a decidere se accoglierle o meno. La sua funzione principale sarà dunque quella di "raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica", quindi Regioni e Comuni.

Con la riforma **cambia anche il Titolo V della Costituzione**, la parte cioè in cui vengono

tracciate le autonomie locali: comuni, province e regioni. Si cerca quindi di porre rimedio ai cambiamenti introdotti dalla riforma del 2001, che ha reso le regioni più autonome da un punto di vista organizzativo e di capacità di spesa, senza che di pari passo crescesse la loro autonomia fiscale.

"Le regioni - come osservato da più parti - si trovavano ad avere la possibilità di spendere sempre più denaro in un numero sempre maggiore di campi, ma nel contempo senza doversi impegnare a recuperare quel denaro e senza che fossero soldi loro".

La riforma prevede anche un profondo ridimensionamento del potere esecutivo. Cambiano le regole per emettere i **decreti legge** (regolati dall'art.77 della Costituzione ndr.), che dovranno "recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo" e con questo anche i tempi di voto e le modalità.

**Aumentano anche i poteri della Corte Costituzionale**, che potrà intervenire, sempre su richiesta, con un giudizio preventivo sulle leggi che regolano elezioni di Camera e Senato. La Consulta dovrà pronunciarsi entro un mese, mentre la richiesta va fatta da almeno un terzo dei componenti della Camera. In questo modo si eviterà di avere una legge elettorale, salvo poi accorgersi dopo anni (vedi il cosiddetto "porcellum") che è incostituzionale.

Cambia anche **l'elezione del presidente della Repubblica**, per cui non sono più previsti i delegati regionali. Viene modificato anche il quorum per l'elezione.

**Referendum**: cambiano le regole per la raccolta firme e il raggiungimento del quorum, e viene introdotto il referendum propositivo o di indirizzo.